

CITTA' DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Città Metropolitana di Bologna

Deliberazione n. **10**

COPIA

Cat. 1 Cl. 4 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO EMERGENZE
ABITATIVE**

L'anno DUEMILASEDICI il giorno 28 (VENTOTTO) del mese di GENNAIO alle ore 19,30 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1) FAUSTO TINTI	Presente	10) PRUNI EUGENIO	Presente
2) FRANCESCA MARCHETTI	Presente	11) SEROTTI SILVIA	Presente
3) DALL'OLIO FRANCESCO	Presente	12) BERTOCCHI LAURA	Assente
4) TRAZZI STEFANO	Presente	13) GALLO GIANLUIGI	Presente
5) ROUIBI SARA	Presente	14) GIANNELLA NICOLA O.	Assente (*)
6) BONDI ANDREA	Presente	15) GIORDANI PAOLA	Presente
7) RANGONI MARTINA	Assente	16) SAMORI' STEFANO	Presente
8) BORTOLOTTI CECILIA	Presente	17)	
9) DI SILVERIO ALESSANDRO	Presente		

Assessori presenti: Baldazzi Cristina, Cenni Tomas, Muzzarelli Anna Rita, Farolfi Francesca, Dondi Fabrizio

Totale presenti: 13 Totale assenti: 3

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa CINZIA GIACOMETTI

Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

1) Pruni Eugenio 2) Bortolotti Cecilia 3) Giordani Paola

(*) Assenza giustificata

E' entrata il Consigliere Laura Bertocchi: 14 presenti.
E' entrata il Consigliere Martina Rangoni: 15 presenti.
E' entrato il neo Consigliere Pietro Latronico: 16 presenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il regolamento “Regolamento del Servizio Emergenze Abitative” approvato dal CC con propria precedente deliberazione n° 14 del 09/02/2011 con il quale si andava a riorganizzare il servizio di emergenze abitative, istituito nel 1996, che destinava alloggi di proprietà comunale per quei nuclei di cittadini di Castel San Pietro Terme in difficoltà che dimostrassero un bisogno emergente di reperimento di un alloggio;

RITENUTO opportuno migliorarlo, secondo gli stessi principi istitutivi, al fine di garantire che tali alloggi siano utilizzati solo per periodi temporanei per nuclei che si attivano anch'essi nella soluzione del problema abitativo emergente secondo un progetto condivisi con i servizi sociali, ma allo stesso tempo con la volontà di salvaguardare i minori presenti all'interno dei nuclei;

REPUTATO che il presente Regolamento assuma valenza strategica come strumento di tutela, vigilanza e assistenza alle famiglie disagiate sotto il profilo abitativo e sociale e che il relativo testo così predisposto sia più aderente alle esigenze dell'utenza e del servizio, in un'ottica di maggiore efficienza e qualità del servizio offerto e tenda in particolare a rendere il più possibile trasparenti e snelle le procedure del servizio;

VISTA la bozza del “Modifica del Regolamento del Servizio Emergenze Abitative” allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A);

CONSIDERATO che il Servizio Sociale competente continuerà ad individuare e a presentare motivata relazione sociale sia per l'accesso al servizio dei nuclei che per la permanenza, rinnovo o sospensione temporanea dalla decadenza nel servizio emergenze abitative;

CONSIDERATA le proprie precedenti deliberazioni CC n. 140/2006 e n° 145/2007 con le quali si è costituita la Società Solaris s.r.l., società in house, alla quale è stato affidato il servizio di gestione del patrimonio abitativo e sociale, e con cui si delega alla stessa, l'assegnazione e la gestione degli alloggi del servizio di emergenza abitativa;

VISTI:

- le proprie precedenti deliberazioni CC n. 140/2006 e n° 145/2007 con le quali si è costituita la Società Solaris s.r.l., società in house, alla quale è stato affidato il servizio di gestione del patrimonio abitativo e sociale, e con cui si delega alla stessa, l'assegnazione e la gestione degli alloggi del servizio di emergenza abitativa;
- Il “Regolamento Unico alloggi di edilizia residenziale pubblica ERP nel Comune di Castel San Pietro Terme ed estensione di norme ai servizi di emergenza abitativa ed alloggi protetti, approvato con deliberazione CC n. 126 del 18/12/2012, modificato e integrato con deliberazione CC n. 26 del 12/03/2013, in particolare l' art. 9 commi 4 e 5;
- il “Regolamento per l'applicazione dell'ISEE ai servizi e alle prestazioni agevolate comunali” approvato con Deliberazione CC n° 32 del 21/03/2002, modificato ed integrato con deliberazione CC n° 74 del 30/06/2010 e CC n. 16 del 07.02.2013;
- La deliberazione G.C. n° 55 del 26/03/2015 relativa alle linee di indirizzo ed ai provvedimenti per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate mediante il “nuovo ISEE” ai sensi del D.P.C.M. 159/2013;

TENUTO CONTO che la bozza di Regolamento è stata esposta alle Commissioni Consiliari “Sanità e Servizi sociali” e “Statuto regolamenti” in data 18/01/2016, le quali hanno ritenuto opportuno procedere con le modifiche proposte;

CONSIDERATA la propria precedente deliberazione CC n. 140 del 12.12.2006 con la quale si è costituita la Società Solaris s.r.l., società in house, alla quale è stato affidato il servizio di gestione del patrimonio abitativo e sociale, nonché la successiva deliberazione CC n° 145 del 20/12/2007;

Preso atto che è stato acquisito il parere favorevole del Dirigente Area Servizi Amministrativi in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell’Art.49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm. ed ii., e che tale provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come da allegato;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi palesemente in pubblica seduta e proclamati dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi;

DELIBERA

- 1-** di approvare le modifiche al “Regolamento del Servizio Di Emergenza Abitativa” di cui all’**allegato A**) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2-** Di stabilire che le disposizioni previste nel Regolamento ERP vigente, relativamente ai punti seguenti:
 - Titolo IV: Regolamento d’uso degli alloggi di Erp e delle parti comuni
 - Titolo V: Regolamento per la ripartizione degli oneri tra l’ente gestore e gli assegnatari di alloggi di Erp
 - Titolo VI: Consegna e rilascio
 - Titolo VII: Regolamento per l’ospitalità temporanea, la coabitazione, l’ampliamento, l’occupazione senza titolo e il subentro, limitatamente agli artt. n°32 (ospitalità temporanea) e n° 33 (coabitazione)
 - Titolo VIII: modalità di accertamento e contestazione delle violazioni alle norme del regolamento debbano essere applicati anche per la gestione dei servizi di alloggi di emergenza abitativa di proprietà del Comune di Castel San Pietro Terme;
- 3-** Come previsto dal contratto di servizio in essere, di delegare alla società Solaris srl, quale ente gestore, le funzioni amministrative relative alla gestione degli appartamenti comunali di emergenza abitativa secondo quanto previsto al punto precedente, incaricandola di verificare annualmente, pena decadenza dal servizio, il mantenimento dei requisiti degli assegnatari dei servizi di appartamenti protetti e di rapportarsi con anticipo con i Servizi Sociali di competenza circa il rinnovo o sospensione della decadenza dal servizio;
- 4-** Di incaricare il gestore degli alloggi sociali, Solaris srl, al controllo delle DSU ISE-ISEE adottando, per le modalità ed i contenuti, il “Regolamento per l’applicazione dell’ISEE ai servizi e alle prestazioni agevolate comunali e norme sul controllo delle dichiarazioni sostitutive” approvato con deliberazioni C.C. n° 32 del 21.03.2002 e n° 74 del 30.06.2010 per quanto non implicitamente abrogato ed ai sensi della deliberazione G.C. n° 55 del 26/03/2015 relativa alle linee di indirizzo ed ai provvedimenti per l’erogazione di prestazioni sociali agevolate mediante il “nuovo ISEE” ai sensi del D.P.C.M.

159/2013, delegando il dirigente di Solaris Srl agli atti necessari relativi al procedimento di controllo previsto;

- 5- Di demandare alla Giunta Comunale la possibilità concedere più rinnovi delle concessioni degli alloggi di emergenza, in caso di minori presenti nei nuclei presenti nei servizi di emergenze abitative e/o di sospendere temporaneamente la decadenza, in presenza di situazioni previste dal regolamento.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli ed unanimi, espressi palesemente in pubblica seduta e proclamati dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 D.Lgs 267/2000.



CITTA' DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Città Metropolitana di Bologna

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

Servizi alla persona

U.O. Solidarietà e Politiche giovanili

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO EMERGENZE
ABITATIVE. APPROVAZIONE**

Espressione pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

REGOLARITA' TECNICA

(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

(X) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Lì, 22/01/2016

IL Dirigente Area Servizi Amministrativi

(Dott. Roberto Monaco)

MODIFICA AL “REGOLAMENTO DEL SERVIZIO EMERGENZE ABITATIVE”
(modifiche in corsivo grassetto)

ART. 1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il servizio Emergenze abitative ha lo scopo di offrire una temporanea risposta di tipo abitativo a nuclei familiari che si trovano in situazione di particolare ed urgente bisogno sociale. Si pone pertanto quale strumento di intervento che il servizio sociale può attivare all'interno della rete integrata dei servizi a carattere assistenziale nel Comune di Castel San Pietro Terme.

ART.2

SOGGETTI DESTINATARI

1. Il servizio Emergenze abitative è rivolto ai residenti di Castel San Pietro Terme che presentano la necessità di urgente sistemazione abitativa, nella temporanea impossibilità di reperire un alloggio in maniera autonoma, *(aggiunto:) verificata l'assoluta indisponibilità di risorse, anche personali, di possibilità di essere ospitati presso istituti, l'indisponibilità di altri alloggi, l'assenza di una valida rete parentale e/o amicale di supporto e comunque esperita infruttuosamente ogni altra possibilità di soluzione od opportunità.*

2. Destinatari del servizio di Emergenze abitative sono a titolo esemplificativo e non esaustivo nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti di accesso:

- residenza a Castel San Pietro Terme da almeno 2 anni;
- grave difficoltà economiche con perdita di alloggio o nell'imminenza della perdita di alloggio a seguito di provvedimento di sfratto esecutivo od ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità personale;
- alloggio in temporanea inabitabilità per casi eccezionali (terremoto, frane, incendi ecc...) anche se proprietari;
- insanabile conflittualità interna dalla quale possono derivare gravi conseguenze e ripercussioni, con speciale riguardo ai componenti “deboli” del nucleo;
- ambiente familiare compromesso da episodi di maltrattamenti e violenze.

ART. 3

ACCESSO AL SERVIZIO

1. Il Servizio Sociale Territoriale dell'ASP raccoglie le segnalazioni di emergenza dei nuclei che possono accedere al servizio.

2. L'ammissione al servizio Emergenze abitative sarà disposta con provvedimento dell'ente gestore degli alloggi su proposta del Servizio Sociale competente, corredata da relazione nella quale è prevista, fra l'altro, la motivazione del bisogno di emergenza e priorità, nonché un progetto sociale condiviso dal nucleo interessato per il raggiungimento dell'autonomia dello stesso o finalizzato alla ricerca di una soluzione abitativa alternativa. Infatti, poiché il servizio è

mirato a far fronte a situazioni di emergenza , il piano di intervento concordato prevede l'uscita dal servizio stesso.

3. In caso di alloggi non temporaneamente disponibili, il Servizio sociale individua di volta in volta le priorità tra i casi segnalati, tenendo conto della necessità e dell'urgenza e dopo aver verificato che il nucleo si trovi nell'assoluta indisponibilità di altri alloggi e risorse anche personali, l'assenza di una valida rete parentale e/o amicale di supporto e comunque esperita infruttuosamente ogni altra possibilità di soluzione ed opportunità. Nella valutazione delle priorità di accesso, viene valutata anche la condizione economica dei nuclei da certificare mediante il valore dell'Attestazione ISEE.

ART. 4

DURATA DEL SERVIZIO

1. L'assegnazione di ogni alloggio ha carattere provvisorio ed è stabilita per un tempo massimo di un anno, eventualmente rinnovabile una sola volta, ~~a seguito di verifica del piano di intervento concordato e solamente se riproposto dal servizio sociale di competenza secondo le modalità indicate nel precedente art. 3.~~

2. Durante il periodo di permanenza, gli utenti del servizio di emergenza abitativa sono tenuti a corrispondere una quota mensile di contribuzione rapportata all'effettiva capacità economica del nucleo, nonché tutti gli oneri accessori, fra cui le utenze. La determinazione di tale quota mensile di contribuzione, in analogia a quanto stabilito per gli alloggi ERP, avviene in applicazione della normativa prevista dalla Legge Regionale 24/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La gestione dell'alloggio e la modalità di utilizzo dell'immobile assegnato in emergenza abitativa è regolato ~~dalla concessione amministrativa firmata contestualmente dal nucleo assegnatario e dall'ente gestore del servizio di emergenza abitativa. dalle disposizioni previste nel Regolamento ERP vigente~~

NUOVO ARTICOLO (ART. 5)

RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. *L'assegnazione di ogni alloggio può essere eventualmente rinnovata una sola volta, a seguito di verifica del piano di intervento concordato e solamente se riproposto dal servizio sociale di competenza secondo le modalità indicate nel precedente art. 3.*

2. *Non è possibile procedere al rinnovo se l'utente:*

- a) è moroso in assenza di piani di rientro dalla morosità sottoscritti o in assenza di progetti di sostegno economico al nucleo;*
- b) qualora la relazione dei Servizi Sociali evidenzi che il nucleo da loro seguito non abbia aderito ad alcun progetto professionale/sociale preferendo rimanere in uno stato di bisogno e di sostegno economico;*
- c) ha trasgredito alle norme del regolamento di gestione in modo grave o reiterato.*

3. Al fine di tutelare i soggetti minorenni presenti nello stato di famiglia al momento del rinnovo, e valutata dal servizio sociale competente la grave situazione sociale che si andrebbe a creare in caso di mancanza di alloggio per gli stessi, è facoltà della Giunta Comunale concedere più rinnovi delle concessioni degli alloggi di emergenza, fino al compimento del 18 anni dei minori presenti nel nucleo.

4. Il rinnovo della concessione rimane con cadenza annuale, al fine di tenere monitorato l'eventuale perdurare dello stato di indigenza e l'impossibilità di reperimento di una soluzione abitativa alternativa.

NUOVO ARTICOLO (ART. 6)

SOSPENSIONE DALLA DECADENZA DAL SERVIZIO.

1. E' facoltà dell'Amministrazione, attraverso la Giunta comunale, sospendere temporaneamente le decadenze per i casi ritenuti meritevoli di tutela..

Infatti, coerentemente con quanto previsto nella gestione degli alloggi ERP, nei casi di gravi situazioni personali o familiari dell'assegnatario generati in modo incolpevole, accertate tramite l'ASP Circondario Imolese dalla società Solaris, è possibile sospendere la procedura relativa alla decadenza, ma, in deroga all'articolo 5, comma 1, viene rinnovata la concessione per al massimo un anno.

2. Per "casi di gravi situazioni personali o familiari" generati in modo incolpevole si intende l'oggettiva impossibilità a provvedere ad una soluzione abitativa alternativa all'alloggio di emergenza, per intervenuta perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare per ragioni diverse:

- perdita del lavoro per licenziamento;*
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;*
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;*
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;*
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;*
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.*

ART. 7

USCITA DAL SERVIZIO

1. Entro il termine del periodo di concessione dell'alloggio di emergenza abitativa, l'utente deve attivarsi per l'uscita dello stesso; in caso contrario l'ente attiva tutte le procedure in essere in base alla normativa vigente al fine di lasciare libero l'alloggio per altri nuclei bisognosi.

2. Il nucleo familiare utente del servizio non sarà riammesso al servizio di emergenza abitativa se non trascorso almeno 1 anno dall'uscita dell'alloggio.

E' facoltà dell'Amministrazione sospendere le decadenze per i casi ritenuti meritevoli di tutela

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal 09/02/2016

La presente è copia conforme all'originale.

Lì, 09/02/2016

Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il _____.

Il Funzionario
F.to
